Codice Deontologico Forense

sito web del Consiglio Nazionale Forense





Rapporti con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive - Scriminante diritto di critica - Limiti

Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall'orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell'avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all'eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 94 del 3 maggio 2021

NOTA:

In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 35 del 26 febbraio 2021.

La c.d. immunità giudiziale non scrimina l'illecito deontologico

L'esimente di cui all'art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti - nell'autonomia riconosciuta dall'Ordinamento per la definizione dell'illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 94 del 3 maggio 2021

Espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis: l'illecito non è scriminato dall'eventuale veridicità dei fatti

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 94 del 3 maggio 2021

Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza

Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore prevale il primo, salvo l'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 93 del 3 maggio 2021

Espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis: l'illecito non è scriminato dall'eventuale veridicità dei fatti

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 93 del 3 maggio 2021

Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 93 del 3 maggio 2021

Sul differimento dell'udienza per legittimo impedimento dell'incolpato sottoposto a misura alternativa alla detenzione

L'incolpato sottoposto a misura alternativa alla detenzione ha l'onere di richiedere al Magistrato di Sorveglianza l'autorizzazione allo spostamento territoriale al fine di presenziare all'udienza disciplinare, la quale, in mancanza, non è differita per legittimo impedimento, non sussistendone i relativi presupposti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 93 del 3 maggio 2021

L'avvocato sospeso, radiato o cancellato dall'albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

E' inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello *jus postulandi* perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso

l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l'avvocato aveva impugnato in proprio la delibera di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione per il mancato pagamento della quota annuale per la iscrizione all'Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 92 del 3 maggio 2021